



ISTITUTO COMPRENSIVO “ Don Stefano Casadio”
Via Dante Alighieri, 8 - 48010 Cotignola (RA) - RAIC 81300N
Tel: 0545/992884 – Fax: 0545/992431 - C.F. 82003610399
e-mail: raic81300n@istruzione.it - iccotignola@gmail.com
PEC :raic81300n@pec.istruzione.it
Sito web : iccotignola.gov.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO in particolare l’art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n.112/2008 e la Circolare n. 2 /2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

APPROVA

ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Art. 1

finalità e ambito di applicazione

L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 ed in base alla Programmazione dell’offerta formativa, l’istituzione scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno prioritariamente avisato ai fini di una selezione ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art.7

commi 6 e 6bis del D.Lgs.165/2001 *(Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del

decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione) in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti/Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico POF, PON o altro richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e s.m.i. .

Sono esclusi dal rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto tutti gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, in applicazione del comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001.

Art. 2

scelta dell'esperto

Il Dirigente Scolastico, soltanto dopo l'esito negativo della selezione tra personale interno dell'istituzione scolastica, procederà alla individuazione dell'esperto esterno seguendo la sotto indicata procedura

- a) operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica;
- b) operare una scelta attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;

Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire esperti in grado di svolgere la prestazione richiesta, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici.

Art. 3

pubblicazione degli avvisi di selezione

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Web istituzionale della scuola

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata dell'incarico;
- l'importo del compenso, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dei documenti eventualmente da produrre;
- la griglia con l'indicazione analitica dei punteggi attribuibili in base agli indicatori in essa riportati.

Art. 4

criteri di selezione dei titoli

I candidati persone fisiche, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde da tale requisito in caso di stipula di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello

spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non è applicabile rispetto ai contratti eventualmente da stipulare con una società o con una associazione esterna. In tali circostanze, tuttavia l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi ed consegnati i curricula vitae et studiorum dei soggetti che la società o l'associazione indicheranno per la prestazione, che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati. Saranno oggetto di valutazione in relazione alle specifiche esigenze del progetto da attuare:

- 1) Titolo di studio coerente con il progetto/attività di riferimento;
- 2) Curriculum vitae et studiorum del candidato rispetto alle:
 - Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto/attività;
 - Esperienze metodologico-didattiche;
 - Attività di Libera professione nel settore;
 - Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento;
 - Pubblicazioni e altri titoli.

Art. 5 **determinazione del compenso**

Al fine di determinare i compensi, il D.S. farà riferimento:

- alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al D.l. 12 ottobre 1995, n.326;
- a compensi forfetari, ove più convenienti all'istituzione scolastica;

Sono fatti salvi i compensi previsti da specifici progetti finanziati con fondi U.E., di altri ministeri o enti locali, regolamentati dagli stessi soggetti erogatori.

Il compenso è da intendersi sempre omnicomprendente di tutti gli oneri a suo carico nonché di ogni e qualsivoglia spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico.

Il compenso sarà erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione contrattuale. Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 6 **individuazione dei contraenti**

Gli esperti destinatari di contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o su sua delega dal D.S.G.A. o docente collaboratore, mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata, secondo i criteri di massima di cui all'art. 4, in base della documentazione presentata ed al know-how di ciascun candidato.

La valutazione comparativa viene effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e D.lgs 196/2003.

Art. 7 **contratto**

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula dello specifico contratto che deve avere le sotto riportate indicazioni essenziali:

- ✚ le Parti contraenti;
- ✚ l'oggetto (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- ✚ la durata, con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- ✚ entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- ✚ luogo e modalità di espletamento dell'attività dell'esperto;
- ✚ impegno da parte dell'esperto a presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- ✚ l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei "prodotti e dei risultati" dell'incarico affidato all'esperto;
- ✚ l'indicazione che spese e oneri fiscali, ove dovuti, cedono a carico dell'esperto;
- ✚ la clausola risolutiva e le eventuali penali per il ritardo;
- ✚ la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora l'esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando allo stesso i compensi soltanto in relazione allo stato di avanzamento della prestazione contrattuale;
- ✚ la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Napoli;
- ✚ la previsione che le sospensioni della prestazione contrattuale da parte dell'esperto comportano l'automatica sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- ✚ l'informativa sulla privacy.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come "prestazione d'opera occasionale intellettuale".

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella prevista dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

I contratti disciplinati dal presente Regolamento hanno per oggetto prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale in dipendenza, anche, della posizione del contraente, e non danno luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro alle dipendenze dell'istituzione scolastica.

I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere, di norma, durata superiore a quella del progetto cui sono funzionali e non sono automaticamente prorogabili. Non sono altresì mai rinnovabili i contratti ad esperti per i quali sia intervenuta la risoluzione o il recesso e/o per i quali siano intervenute situazioni di contenzioso.

Art. 8

condizioni e limiti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9

autorizzazione per dipendenti pubblici e comunicazione a funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra P.A. è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione della Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.

I contratti stipulati con i soggetti di cui sopra sono comunicati annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 165/2001.

Art. 10
pubblicizzazione

Il presente regolamento è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo Istituto.

Art. 11
Abrogazioni e richiamo alla norme generali

Le delibere in precedenza assunte dal C.I. in materia di regolamento sulla selezione di esperti si intendono abrogate.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 13 aprile 2016.